

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 398 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Francesco PIERRI avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PIERRI, allenatore di base, tesserato quale calciatore per la A.S.D. PIAZZANO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 44 del Regolamento della L.N.D e agli artt. 34, 38 e 40, lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all'epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33, 37 e 39, lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto assunto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. PIAZZANO partecipante al Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, per la quale era tesserato quale calciatore dilettante, come risulta dalla presenza, in veste di allenatore, nelle distinta di gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PIERRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica per il Sig. Francesco PIERRI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina